



# COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 - P.IVA/C.F.: 00523760049

Allegato A

## **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BROSSASCO**

**(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

## **Premessa**

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, *«per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo»*.

A norma dell'art. 24, comma 1°, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
  - non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP;
  - non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP;
  - ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);

- che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesto dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Nello specifico una società è controllata quando (ex art. 2359 del c.c.):

- 1) si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) la società è sotto influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
- 4) in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Sulla base delle citate definizioni sono stati individuati gli organismi - diversi dalle società di capitali- soggetti a controllo, di cui analizzare le partecipazioni societarie, che assumono per il Comune di Brossasco la qualifica di partecipazioni indirette al pari di quelle detenute dalle società controllate.

Posto che il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza ad adottare il provvedimento di “revisione straordinaria delle partecipazioni”, si deve inoltre ritenere che lo stesso debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, in ossequio alla latitudine della competenza in materia di «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» generalmente riconosciuta in capo a tale organo dall'art. 42, comma 2°, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Le partecipazioni societarie del Comune di Brossasco**

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Brossasco possedeva partecipazioni dirette nella seguente società:

#### **1) AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA – SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE “A.C.D.A. S.p.a.”**

- **Codice fiscale società partecipata:** 80012250041
- **Denominazione:** AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "A.C.D.A. S.P.A."
- **Anno di Costituzione della Società:** 1995
- **Forma Giuridica:** Società per azioni
- **Stato della società:** La società è attiva
- **Stato** Italia
- **Provincia :** CUNEO
- **Comune :** Cuneo (CN)
- **CAP :** 12100
- **Indirizzo** CSO NIZZA 88
- **Email** ACDA@LEGALMAIL.IT
  
- **Settore attività:** RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 50%, GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 25% (Settore Ateco 360.000)
  
- **Quota partecipazione diretta:** 0,1212 %
  
- **Dati di Bilancio:**

Anno di riferimento 2015	
Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio	3.296.379
Fatturato	21.062.467
Anno di riferimento 2014	
Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio	2.599.052
Fatturato	20.885.293
Anno di riferimento 2013	
Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio	2.104.078
Fatturato	20.441.978
Anno di riferimento 2012	
Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio	376.873
Anno di riferimento 2011	
Bilancio approvato	Si
Risultato d'esercizio	193.433
<b>Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)</b>	
<b>Fatturato (ultimi 3 anni)</b>	
<b>Numero dipendenti</b>	102
<b>Costo del personale</b>	5.058.040
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	5
<b>Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	63.072
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3
<b>Compensi dei componenti dell'organo di controllo</b>	46.186

- **Analisi della partecipazione e azioni previste**

Quanto all'analisi della partecipazione nella società, alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- La partecipazione nella suddetta società è indispensabile al conseguimento di finalità istituzionali in ragione dell'art. 149 bis D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato nel territorio e sussiste in misura minima;
- Il Comune di Brossasco non ha costituito altre società né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da A.C.D.A. s.p.a.;
  
- Non vengono sostenuti costi di funzionamento, ma viene corrisposto il solo prezzo del servizio e trattasi ad ogni buon conto di società in attivo negli ultimi tre esercizi;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e, sebbene (come sopra esposto) sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

Alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

o **Partecipazioni Indirette:**

Come risulta dai dati confermati dall'A.C.D.A. S.p.a. con comunicazione del 22/8/17 Prot. 3119, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Brossasco.

Brossasco, Li - 5 SET. 2017



IL SINDACO  
Dott. Amorisco Paolo

## COMUNE DI BROSSASCO

Verbale n. 9 del 05/09/2017

Oggetto: **revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Analisi partecipazioni e Azioni previste**

### IL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI BROSSASCO

Ricevuta la proposta di delibera avente ad oggetto "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Analisi partecipazioni e Azioni previste" formulata al consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

Tenuto conto che

- l'Ente propone il mantenimento della seguente unica partecipazione posseduta alla data del 23/09/2016:

**1) AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA – SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "A.C.D.A. S.p.a."**

- **Codice fiscale società partecipata:** 80012250041
- **Denominazione:** AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "A.C.D.A. S.P.A."
- **Anno di Costituzione della Società:** 1995
- **Forma Giuridica:** Società per azioni
- **Stato della società:** La società è attiva
- **Stato** Italia
- **Provincia :** CUNEO
- **Comune :** Cuneo (CN)
- **CAP :** 12100
- **Indirizzo** CSO NIZZA 88
- **Email** ACDA@LEGALMAIL.IT
  
- **Settore attività:** RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 50%, GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 25% (Settore Ateco 360.000)
  
- **Quota partecipazione diretta:** 0,1212 %

- l'Ente motiva il mantenimento della partecipazione nella suddetta società in ragione delle seguenti considerazioni:

- La partecipazione nella suddetta società è indispensabile al conseguimento di finalità istituzionali in ragione dell'art. 149 bis D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato nel territorio e sussiste in misura minima;
- Il Comune di Brossasco non ha costituito altre società né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da A.C.D.A. s.p.a.;
- Non vengono sostenuti costi di funzionamento, ma viene corrisposto il solo prezzo del servizio e trattasi ad ogni buon conto di società in attivo negli ultimi tre esercizi;

- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e, sebbene sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Brossasco;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

verificati i presupposti e le motivazioni, nonché gli altri elementi indicati dal D.lgs. 175/2016;

**Esprime**

Parere favorevole in ordine alla proposta deliberativa di mantenimento della partecipazione in essere.


**Invita l'Ente**

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipata, a verificare periodicamente i bilanci di quest'ultima e ad adottare gli opportuni provvedimenti in caso di disavanzo.

Barge, 05/09/2017

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott.ssa Grazia Previti)

  
\_\_\_\_\_